N 2040/19 Reg. Gen. Trib. Sentenza N. 4252 /2019 N 28787/17 N.R.MOD.21(P.M.) Dell' 28.3.2019 REPUBBLICA ITALIANA Data arresto Data eventuale scarcerazione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano SEZIONE 7º PENALE DEPOSITATO IN CANCELLERIA in composizione monocratica Dott. Mauro Gallina Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA **GENERALE** nella causa penale contro WEIJIANG Liu, nato a Zhejiang (Cina) il 5.10.1996, libero, assente, difeso d'ufficio dall'avv. Elia Francesco Pietro, elettivamente domiciliato presso via Garofalo n. 44, Milano; a) Procura Repubblica 3433 b) Corpi Reato **IMPUTATO** c) Mod.1 A) del reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p. perché deteneva un cane di razza lupo cecoslovacco, dotato di microchip n. 380260002862595, in Estratto a: condizioni incompatibili con la sua natura e produttiva di grandia) Mod.21 P.M. sofferenze, custodendolo senza cibo né acqua, in un ambiente maleodorante e poco igienico, stante la presenza di numerosi escrementi b) Carceri e chiazze di urine. In Milano, il 25.06.2017 Redatta Scheda il Parte civile: Comune di Milano nella persona del sindaco pro tempore Giuseppe Sala, per nato a Milano il 28.5.1958, con sede in Milano, via Piazza Scala n.2, difeso comunicazione all'ufficio dall'avv. Marco Dal Toso dell'Avvocatura Comunale di Milano. elettorale del Comune di CONCLUSIONI estratto all'Ufficio Il PM chiede: la condanna all'ammenda di euro 4.000,00. Campione Penale La difesa di Parte civile chiede: la condanna dell'imputato, con conseguente forfettizzazione condanna al risarcimento del danno patrimoniale (per euro 2.441,65) e non il

patrimoniale (per euro 7.558, 35) patito; la confisca dell'animale e la sua Campione Penale assegnazione definitiva al Comune di Milano perché lo affidi al signor Provini Pietro Ivan; in via subordinata, la condanna dell'imputato al risarcimento di tutti i danni cagionati in una diversa somma determinata in via equitativa; in via ulteriormente subordinata la condanna dell'imputato al pagamento di una congrua provvisionale.

Chiede, inoltre, la subordinazione dell'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio e la condanna alla rifusione delle spese di giudizio quantificate in euro 3291,30.

La difesa chiede: l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio recante la data del 31 maggio 2018, emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna il PM presso il Tribunale ordinario di Milano disponeva il rinvio a giudizio di *Weijiang Liu* con l'imputazione di cui all'art. 727 c.p. (compiutamente indicata in epigrafe), fissandone la comparizione per l'udienza dell'8.3.2019 avanti questa sezione penale del Tribunale in composizione monocratica. Sede nella quale, preso atto che l'imputato non era comparso e considerato che ricorrevano le condizioni di cui agli artt. 420 comma 2, 420 bis e 420 ter commi 1 e 2 c.p.p., si disponeva procedersi in assenza dell'imputato ex art. 420 bis c.p.p. Si costituiva parte civile il comune di Milano e, non essendovi questioni preliminari, il giudice dichiarava aperto il dibattimento: a mente dell'art. 555 comma c.p.p., le parti concordavano per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento gli atti del fascicolo investigativo, e si rinviava al 28 marzo 2019 per la discussione.

In quella data, depositati dalla Parte civile – con il consenso delle parti – il contratto di affido temporaneo e il verbale di nomina di custode giudiziario relativi all'animale in sequestro, si invitavano le parti a rassegnare le rispettive conclusioni e a quel punto il Tribunale era in condizione di pronunciare sentenza, dando pubblica lettura del dispositivo.

Il Tribunale ritiene che dagli atti acquisiti a fascicolo del dibattimento emerga in maniera inequivocabile la penale responsabilità di *Liu Weijiang* per il reato a lui contestato.

I fatti per cui vi è processo appaiono estremamente semplici e desumibili dalla relazione di servizio datata 27 giugno 2017, a firma del Commissario di Polizia Locale Liliana Mauri e del Commissario Capo Eleonora Zanollo. Dall'atto menzionato emerge infatti che già in data 20 giugno 2017 era stata oggetto di segnalazione al Comando di Polizia Locale la presenza di un cane, legato alla ringhiera di un balcone posto al quinto piano della palazzina di via G. Benvenuto n. 44, Milano, in stato di sofferenza. Sul posto erano accorsi tanto i Vigili del Fuoco, quanto gli agenti delle Polizia Locale, i quali – accompagnati dal custode dello stabile all'appartamento da cui provenivano i guaiti dell'animale – avevano preso contatto con gli occupanti dell'alloggio. Dal colloquio con essi, tre ragazzi di nazionalità cinese ¹ tra cui l'odierno imputato, era emerso che l'animale, di razza



"lupo cecoslovacco", era stato a loro affidato in via temporanea dal proprietario ², avendo dovuto far ritorno nel proprio paese d'origine.

Dalla presa di contatto con i suoi custodi, gli agenti avevano potuto constatare le buone condizioni di salute dell'animale e avevano potuto apprendere la ragione per cui esso era stato confinato sul terrazzo dell'abitazione: particolarmente vivace, il cane aveva infatti creato diverse difficoltà ai propri sorveglianti.

Constatato che non era stato possibile procedere a lettura di microchip identificativo, le Forze dell'Ordine si erano successivamente recate sul posto per ulteriori accertamenti due giorni dopo, il 22 giugno 2017, ma in quella circostanza il Commissario Mauri aveva modo di apprendere dal Lu Yanmou che l'animale era stato condotto dal *Liu Weijiang* presso l'alloggio del proprietario del cane, Yu Boxu – dove sarebbe peraltro intervenuta di lì a poco altra pattuglia della Polizia Locale per un'ulteriore segnalazione pervenuta al Comando.

In merito a tale intervento appare ampiamente esplicativa l'annotazione della Polizia Locale datata 6 settembre 2017, a firma del Commissario Giovanni Coppola, con cui si era reso noto alla Procura della Repubblica che in data 25 giugno 2017 – a seguito della segnalazione compiuta da alcuni residenti di via Gaudenzio Ferrari n. 8 a Milano per odori nauseabondi e per il continuo abbaiare di un cane proveniente dall'interno dell'appartamento sito al quinto piano della predetto stabile – erano ivi intervenuti i Vigili del Fuoco. Entrati nell'alloggio attraverso una finestra, i vigili avevano rivenuto il lupoide in notevole stato di sofferenza per mancanza di cibo e acqua, oltre che per le condizioni igieniche del tutto precarie in cui era costretto a vivere, attesa la presenza – in maniera diffusa sul pavimento dell'alloggio - di escrementi ed urina rilasciate dallo stesso ³.

In quella circostanza gli agenti di P.G. avevano provveduto – dopo aver constatato l'arrivo *in loco* dell'odierno imputato e dopo aver posto l'animale sotto sequestro (come risultante dal relativo verbale del 25 giugno 2017 ⁴) - a raccogliere sommarie informazioni da persone informate sui fatti, tra cui quelle dello stesso *Weijiang*, il quale – sentito in assenza di un difensore – rendeva dichiarazioni auto-accusatorie, inutilizzabili per ciò solo ai fini della presente decisione. Ciononostante, le parole degli inquilini degli appartamenti contigui all'alloggio sito al quinto piano dello stabile di via Ferrari n. 8 consentono senza ombra di dubbio di appurare lo stato di abbandono in cui l'animale in questione versava: Rosangela Molina, Monica Cavanna, Giorgia Aldi, avevano infatti riferito non soltanto di aver udito con frequenza gli strazianti lamenti della bestia, ma anche di aver veduto il cane affacciarsi ripetutamente da una finestra che era stata appositamente lasciata aperta.

In più, relativamente alla vicenda detentiva, Jiang Xiaowei, conoscente del Boxu, aveva reso noto alle Forze dell'Ordine di aver appreso dal padrone del cane la volontà di sostituire il *Weijiang* nella qualità di "dog sitter" in ragione della scarsa fiducia nutrita nei suoi confronti: varie erano state infatti le sproporzionate e pretestuose richieste di denaro avanzate dall'imputato per la cura dell'animale.

In ragione delle convergenti parole delle persone informate sui fatti, ma soprattutto della relazione di Polizia Locale redatta in merito all'accertamento compiuto in data 25 giugno 2017 presso l'alloggio di via Gaudenzio Ferrari n. 8, Milano, oltre che delle esplicative immagini captate all'interno del suddetto immobile può ritenersi provata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di *Liu Weijiang* per il reato a lui ascritto.

In merito all'attribuzione dell'elemento oggettivo della soggezione dell'animale alle esclusive cure del prevenuto depone non soltanto l'arrivo in loco dello stesso in un momento successivo



Il titolare del contratto di affitto dell'alloggio, Lu Yanmuo, aveva preso contatto – durante l'intervento delle Forze dell'Ordine – con Yu Boxu, proprietario dell'animale, il quale aveva sostenuto di possedere tutta la documentazione relativa al cane all'interno della propria abitazione di via Gaudenzio Ferrari n.8, Milano.

Cfr. documentazione fotografica prodotta al fascicolo per il dibattimento.

A firma degli agenti di P.G. Davide Gagliardi e Marina Pravettoni.

all'intervento delle Forze dell'Ordine, ma anche quanto dichiarato da Lu Yanmuo e da Jiang Xiaowei in sede di s.i.t.. Il primo aveva infatti reso noto dinnanzi al Commissario di Polizia Mauri che l'animale era stato condotto dal *Weijiang* – di propria iniziativa - presso l'alloggio di Yu Boxu tra il 20 e il 22 giugno 2017, mentre il secondo, amico del proprietario del lupoide, aveva sostenuto che Boxu si era già determinato – considerata la scarsa fiducia riposta nell'imputato quale custode del proprio animale – a sostituirlo in tale mansione.

Quanto alle condizioni che il lupo cecoslovacco era stato costretto a subire, appare lampante – alla luce della produzione del fascicolo fotografico da parte della Procura – che l'immobile entro il quale era stato costretto l'animale – che mai era stato veduto dalla vicina, Rosangela Molino, all'esterno dell'abitazione – versava in condizioni igieniche assolutamente deplorevoli. Risulta invero che all'animale non fosse stato adeguatamente permesso di espletare naturalmente i propri bisogni, né fossero state adottate delle ordinarie cautele igienico-sanitarie al fine di evitare che lo stesso si trovasse a contatto con i propri rifiuti organici. Del tutto naturale quindi che l'animale – proprio in conseguenza della mancanza di sufficiente nutrimento (condizione appurata dai Vigili del Fuoco al momento del sopralluogo nell'immobile), oltre che della impossibilità di muoversi in libertà – assumesse le dolenti manifestazioni volte ad attirare l'attenzione dell'uomo percepite dai vicini di casa. I frequenti e tormentosi gemiti emessi financo nelle ore notturne, ampiamente avvertiti del vicinato, oltre che la costante pulsione del cane ad affacciarsi all'unica finestra aperta dell'immobile – che indica chiaramente la volontà di lasciare l'animale in uno stato di sostanziale abbandono - risultano elementi inequivocabili di uno stato di irrequietezza che trovava fonte nel mancato soddisfacimento dei più basilari bisogni vitali della creatura.

Il quadro così descritto può logicamente essere ricondotto a un trattamento incompatibile con la natura dell'animale, e produttivo delle gravi sofferenze richieste dall'art. 727 comma 2 c.p..

In particolare, la natura dell'animale impone a chi ne è custode – secondo l'id quod plerumque accidit – di concedere allo stesso dei momenti di assenza di costrizione fisica non soltanto perché recuperi la propria dimensione puramente selvatica, prevalentemente annebbiata da quella domestica che il contesto urbano impone, ma anche perché esso espleti nella maniera più fisiologicamente consona i propri bisogni fisici.

Mancando tali presupposti, è evidente che l'animale risenta della costrizione e manifesti l'insofferenza nelle uniche maniere ad esso proprie: il gemito e lo strepitio. Manifestazioni che nel caso di specie erano occorse in maniera così incessante – a dire dal vicinato – da consentire a questo Tribunale di considerarle emblematiche di uno stato di grave patimento.

In ragione di queste considerazioni, deve pronunciarsi sentenza di condanna nei confronti di *Liu Weijiang* in relazione al reato a lui ascritto, dovendosi escludere che il fatto possa essere considerato di particolare tenuità, in considerazione del cinismo posto alla base del contegno criminoso, motivato, come emerso, dalla insoddisfazione per le incongrue richieste di denaro rivolte al padrone dell'animale, formalmente giustificate dall'esigenza di cura della bestia, di cui non solo non si premurava di soddisfare i bisogni, ma si disinteressava completamente.

In punto di commisurazione della pena nei confronti dell'imputato possono muoversi le seguenti considerazioni:

- nell'individuazione della pena occorre discostarsi dal minimo edittale quale tanto che basta per retribuire adeguatamente l'offesa in considerazione del carattere altamente antisociale del contegno contestato: oltre alla pregiudizievoli conseguenze in capo all'animale, la condotta del Weijiang ha infatti costretto gli inquilini degli appartamenti circostanti a sopportare odori nauseabondi e molesti guaiti;
- la concessione delle circostanze attenuanti generiche trova fondamento nello stato di incensuratezza e di giovane età del prevenuto, oltre che nel collaborativo contegno processuale tenuto dallo stesso;

- può essere concessa la sospensione condizionale della pena, ricorrendo tutti i presupposti formali richiesti dalla legge e non ravvisando nella personalità dell'imputato elementi che possano indurre ad escludere una prognosi favorevole circa la futura astensione da condotte di reato:
- ➢ è altresì concedibile soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 175 c.p. il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. la pena può essere in concreto così commisurata:

- > pena base per il reato di cui all'art. 727 comma 2 c.p. = € 6.000 di ammenda;
- \triangleright ex art. 62 bis c.p. = \in 4.000 di ammenda.

Consegue altresì all'affermazione di responsabilità, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

La parte civile costituita, Comune di Milano, ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti e derivanti dal fatto in contestazione, da liquidarsi in separata sede, con corresponsione di una provvisionale immediatamente esecutiva a carico del prevenuto.

La richiesta di risarcimento danni deve essere accolta in ragione della lesione patrimoniale e non patrimoniale (danno all'immagine pubblica) subita dall'ente. Il Comune - titolare di pubbliche funzioni in materia di convivenza tra uomo e animale e di tutela della salute e della dignità degli animali d'affezione – ha infatti visto frustrati i propri scopi statutari con conseguente detrimento del prestigio dell'istituzione e dell'immagine pubblica (cfr. Cass. Pen., sez. III, n. 38835/2008). Il contegno criminoso accertato ha inoltre determinato il Comune ad assumersi numerose voci di spesa per la cura e la custodia dell'animale di cui al presente processo, per una cifra superiore a euro 2.441,65.

Considerato che deve ritenersi raggiunta la prova – in ragione di una mancata contestazione sul punto da parte della Difesa - di un nocumento patrimoniale subito dal Comune di Milano pari perlomeno ad euro 2.441,65, deve condannarsi il prevenuto – a mente dell'art. 539 comma 2 c.p.p. - al pagamento di una provvisionale pari al menzionato importo.

Spetta inoltre alla parte civile il rimborso delle spese processuali, da porsi a carico dell'imputato, nella misura di cui al dispositivo.

In ordine all'animale posto sotto sequestro, può esserne disposta confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. in quanto cosa che servì a compiere il reato. Considerata sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "qualora nessun ente o associazione faccia richiesta di affidamento di animali sequestrati o confiscati, ai sensi dell'art. 19 quater disp. att. cod. pen., nè comunque offra adeguate garanzie di poterli tenere in modo adeguato, l'obbligo di far fronte al loro mantenimento, dopo la confisca, grava sul Comune, in quanto ente che vanta una posizione di garanzia rispetto al benessere degli animali presenti sul territorio" (Sez. IV, n. 18167 del 31/01/2017 - dep. 11/04/2017, Arneodo, Rv. 26980501), l'animale deve essere definitivamente affidato – richiedendolo espressamente il Comune di Milano - a Ivan Pietro Provini. Non essendo stata avanzata alcuna richiesta di affidamento da parte di associazioni o enti di cui all'art. 19 quater disp. att. c.p.p., il Provini è infatti già stato nominato – come documenta il relativo verbale prodotto all'udienza del 28 marzo 2019 – custode giudiziario del lupo cecoslovacco e - in data 2 novembre 2017 - ha stipulato con l'Associazione ONLUS Arcadia, in rappresentanza del Comune di Milano, un contratto di affido temporaneo dell'animale, dando così prova all'ente, garante della protezione degli animali sul proprio territorio, di essere idoneo all'accudimento in via definitiva del cane.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p. DICHIARA

Weijiang Liu colpevole del reato ascritto e di cui alla rubrica e, concesse le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., lo condanna alla pena di € 4.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese del procedimento;

visti gli articoli 163 e ss. e 175 c.p. DISPONE

che la pena così irrogata sia condizionalmente sospesa e di essa non si faccia menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati;

visto l'art. 240 c.p.p.
DISPONE

la confisca dell'animale in sequestro e la sua definitiva assegnazione a Provini Pietro Ivan, nato a Milano il 29 giugno 1963:

visti gli artt. 538 s. c.p.p. CONDANNA

l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile rimettendo le parti innanzi al giudice per la liquidazione del medesimo;

CONDANNA

l'imputato al pagamento di una provvisionale a favore della costituita parte civile per l'importo di euro 2.441,65;

CONDANNA

altresì l'imputato al pagamento in favore della costituita parte civile delle spese di costituzione ed assistenza processuale che liquida in euro 2,367,00, di cui € 27,00 per anticipazioni, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

MANDA

alla cancelleria per quanto di competenza

Milano, 28 marzo 2019

OEPOSITATO W CANCELLERIA

L'ASSISTENTE GJUDIZMRIO dott.ssa Rita PROVENZALE Il giudice Dr. Mauro Gallina

TRIBUNALE DI MILANO

IL CANCELLIERS
IL FUNZIONADIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Angela MAIA